

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2820}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIANCIO, RIDI, BOCCHI, BERNARDI ANTONIO, CANNE-
LONGA, CAPRILI, COMINATO, FILIPPINI, GRADI, GUER-
RINI, GROTTOLA, MARTELOTTI, PERNICE, PROIETTI,
RICCARDI, RONZANI, MACIS, CIAFARDINI, DI GIOVANNI**

Presentata il 18 aprile 1985

Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni che ci hanno indotto a presentare la seguente proposta di legge sono essenzialmente due: la esigenza, nello stesso tempo, di temporaneo della pesca in relazione a situazioni di sovrasfruttamento delle risorse; l'esigenza, nello stesso tempo, di disporre di uno strumento di intervento effettivo in questa direzione. Si tratta dunque di dare risposte reali a situazioni da tempo esistenti e, insieme, di dare risposte che si muovano dentro le finalità e il metodo della programmazione affermati nella legge 17 febbraio 1982, n. 41. Si tratta però di fare questo non solo definendo

con chiarezza le caratteristiche che deve avere il fermo, ma anche tenendo conto delle esigenze di reddito dei pescatori.

La soluzione che noi prospettiamo non è quella di un fermo generalizzato, ma di un fermo che venga fissato sia per zone che per periodi sulla base di alcuni precisi parametri (periodi di riproduzione delle specie ittiche, zone di sovrasfruttamento, ecc.). Non pensiamo neppure a un fermo per tutti i tipi di pesca. Ne indichiamo invece solo alcuni sulla base soprattutto di una considerazione: vi sono alcuni tipi di pesca che più incidono sul sovrasfruttamento delle risorse (e che per-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciò vanno limitati nel tempo) e che nello stesso tempo — per l'aumento dei costi — attraversano una fase di difficoltà.

La previsione di un fermo retribuito nasce dall'esigenza di reintegrare il mancato reddito dei pescatori, alla condizione però che i giorni di arresto siano effettivamente aggiuntivi rispetto alla media accertata nei tre anni civili precedenti alla prima richiesta di concessione del premio.

Le misure che noi proponiamo non hanno certamente un valore risolutivo rispetto alla questione centrale rappresentata dalla necessità di indurre, tra i pescatori, comportamenti tali da stabilire un giusto rapporto tra catture operate e disponibilità delle risorse ittiche.

A questo proposito decisiva è l'attuazione della legge n. 41 del 1982, ciò che non avviene per responsabilità del Governo e del Ministro preposto. Non si capisce bene se ciò dipenda da scelta o da incapacità; sta di fatto comunque che, ad un anno ormai dalla scadenza fissata dalla

legge n. 41 del 1982, non esiste ancora il piano per la pesca marittima 1984-86.

È altrettanto evidente che, ai fini della salvaguardia e sviluppo delle risorse ittiche, essenziale è anche il risanamento dell'ambiente marino, soprattutto per quanto riguarda l'Adriatico. Ma anche qui siamo di fronte a inerzie e sordità del Governo e del Ministro della marina mercantile che già altre volte abbiamo avuto modo di denunciare (si veda, in proposito, lo stato di inattuazione della legge per la difesa del mare).

La presente proposta di legge si inserisce dunque dentro le finalità di programmazione previste dalla legge n. 41 del 1982, fornendo però un ulteriore strumento di intervento per regolare lo sforzo di pesca e favorire il riposo biologico del mare. In sostanza, con la nostra proposta di legge vogliamo avviare un processo che abbia come obiettivo quello di un più razionale sfruttamento delle risorse ittiche, con il consenso tuttavia dei pescatori.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura è istituito, a partire dal 1985 e alle condizioni di cui agli articoli successivi, un premio per il fermo temporaneo della flotta di pesca.

Possono beneficiare del premio i produttori, persone fisiche o giuridiche, che gestiscano una o più navi, regolarmente iscritte nei compartimenti marittimi.

ART. 2.

Il premio per il fermo temporaneo è concesso limitatamente alle navi adibite alla pesca a traino e circuizione entro gli stretti, la cui lunghezza di stazza non sia inferiore agli 8 metri.

L'entità del premio per il fermo temporaneo è fissata nella misura di lire 75.000 giornaliera per ogni componente l'equipaggio.

Per i periodi di fermo temporaneo è corrisposto, da parte dei beneficiari, ai componenti l'equipaggio dei natanti, non avviati alla frequenza dei corsi di formazione e/o aggiornamento professionale, una indennità di lire 25.000 giornaliera, non comprensiva di oneri contributivi che restano a carico dei datori di lavoro.

ART. 3.

Il premio per il fermo temporaneo è fissato in funzione dei giorni di arresto supplementari rispetto alla media dei giorni di arresto accertata nei tre anni civili precedenti la domanda di concessione del premio.

Tale premio è concesso solo per le navi che abbiano esercitato l'attività della pesca o che abbiano sostituito una nave esercitante l'attività di pesca almeno per

120 giorni nell'anno civile che precede la prima richiesta di concessione del premio e se i periodi di arresto supplementari sono almeno pari a 45 giorni consecutivi all'anno.

La concessione del premio di fermo temporaneo per le navi appartenenti ai membri delle Associazioni dei produttori riconosciute è subordinata alla fissazione di programmi di arresto pari a 45 giorni nel corso dell'anno.

ART. 4.

Il Ministro della marina mercantile, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto, sentito il comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, le modalità tecniche necessarie per l'applicazione della presente legge.

Il decreto fissa:

a) i periodi di fermo temporaneo, con riferimento tra l'altro ai periodi di riproduzione delle specie ittiche;

b) le zone di attuazione, con priorità per quelle nelle quali lo sforzo di pesca è eccessivo e dove è più rilevante il degrado delle acque marine;

c) i modi di effettuazione, prevedendo forme di rotazione anche all'interno dei compartimenti marittimi;

d) le modalità di controllo da parte delle autorità marittime sull'effettuazione del fermo temporaneo;

e) le modalità relative all'accesso al premio e alla sua erogazione;

f) ogni altro adempimento necessario ai fini dell'applicazione di quanto previsto nella presente legge.

ART. 5.

La concessione del premio di fermo temporaneo non è cumulabile con contributi pubblici percepiti per lo stesso titolo.

ART. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 95 miliardi per gli anni 1985, 1986, 1987, che verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile secondo quote annuali da determinarsi in sede di legge finanziaria.

La quota relativa all'anno 1985 è determinata in lire 15 miliardi.

ART. 7.

All'onere di lire 15 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.